



Travedona Monate

Comune di Travedona Monate (Provincia di Varese)

21028 Travedona Monate - via Don Sturzo, 40

Tel 0332/787611 – Fax 0332/978145

www.comune.travedonamonate.va.it

UFFICIO SEGRETERIA segreteria@comune.travedonamonate.va.it

C.F. / P.IVA 00308240126

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO TERRITORIALE "PERLA DI LAGO"

1. Campo di applicazione del regolamento

Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio territoriale denominato "Perla di Lago" di cui è titolare il Comune di Travedona Monate in seguito indicato, per semplicità espositiva, semplicemente come "Ente Comunale".
2. Di tale marchio l'Ente Comunale verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità del marchio

1. L'Ente Comunale intende promuovere le produzioni, i servizi le manifestazioni e gli eventi del territorio del Comune valorizzandone la qualità ai fini di:
 - aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;
 - garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;
 - incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;
 - semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio.
2. L'apposizione del marchio su un prodotto/servizio certificherà non solo la provenienza delle materie prime nonché la loro trasformazione e l'erogazione di servizi al loro interno secondo procedure definite, ma anche il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive.

Articolo 3 – Destinatari del marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione d'uso del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi che soddisfano i criteri contenuti all'interno dei singoli disciplinari di produzione devono obbligatoriamente essere imprese che abbiano sede operativa ed esercitino l'attività, per la quale il marchio viene richiesto, entro il territorio del Comune di Travedona Monate. Sono ammesse in deroga Associazioni ed Aziende che lavorano e producono con merito servizi e materie prime con le loro attività all'interno del Comune, nonostante il posizionamento

della ditta sia esterna al territorio Comunale.

2. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d'uso del marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso o nel caso che l'attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio di Travedona Monate (marketing territoriale).
3. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le tipologie di prodotti/merci o servizi previste nel modulo "C" allegato alla domanda di "Registrazione del Marchio d'Impresa n. VA/2010/C/0108";

Articolo 4 – Tutela paesaggistica e ambientale

1. L'Ente Comunale, con la concessione in uso del marchio, garantisce il controllo sull'uso del suolo e l'impiego di tecniche a ridotto impatto al fine di assicurare tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto.

Articolo 5 – Registro delle aziende

1. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio devono essere iscritte presso l'apposito Registro istituito dall'Ente Comunale e rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti).

Articolo 6 – Requisiti di accesso al marchio

1. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e comunque alle norme previste dallo specifico Disciplinare di prodotto e/o servizio (ad es. quello delle "Pesche allo Sciroppo del Lago di Monate" o "Perzic de Muna"):
 - a) Per i produttori agricoli
 - possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore;
 - autocertificazione dell'imprenditore dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
 - ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione.
 - b) Per i trasformatori di prodotti primari
 - effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento.
 - autocertificazione dell'imprenditore dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
 - dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva tra-

sformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio Comunale;

- ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione.

c) Per gli artigiani

- effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento.

- autocertificazione dell'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;

- ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione.

d) Per le imprese turistiche e della ristorazione

- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa turistica e/o della ristorazione. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici.

- autocertificazione dell'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;

- ottemperanza degli specifici disciplinari di produzione.

Articolo 7 – Attribuzione del Marchio Perla di Lago

1. Quanto stabilito dal presente regolamento disciplina l'uso del marchio "Perla di Lago".
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, vista la domanda d'uso del marchio "Perla di Lago", a seguito di verifica di ottemperanza di quanto stabilito dal presente regolamento e da eventuali disciplinari specifici di prodotti/servizi eseguita dall'ufficio di Segreteria Generale, potrà concedere l'uso del marchio "Perla di Lago", per un periodo di tempo che non supera 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta stessa.
3. L'uso improprio del marchio "Perla di Lago" comporta la pubblicazione da parte del Comune di Travedona Monate della diffida d'uso del marchio sul proprio sito e comunicato ai giornali online e alla stampa locale.

Articolo 8 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, il Funzionario dell'ufficio Segreteria Generale ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.
2. Tali soggetti avranno il compito di:
 - formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte;
 - dare esecuzione alle deliberazioni di natura tecnica adottate, con particolare riguardo

alle modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari di produzione.

2. Procedura per la concessione d'uso del marchio

Articolo 9 – Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio, concesso dalla Giunta Comunale, avviene secondo il seguente iter procedurale:
 - presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari;
 - realizzazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio Segreteria Generale, della domanda presentata tramite verifica della documentazione allegata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
 - espressione della valutazione circa l'idoneità amministrativa del richiedente;
 - concessione per un periodo massimo di 12 mesi all'uso del marchio da parte della Giunta Comunale.
 2. Le imprese sotto elencate sono obbligate al pagamento di un canone annuo per l'uso del marchio:
 - aziende agricole;
 - aziende di servizi socio-sanitari;
 - aziende di commercio e/o produzione e/o servizi;
 3. Gli importi del canone, di cui al punto 2, verranno determinati dalla Giunta Comunale.
 4. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'Ente Comunale per finanziare le attività di promozione o di marketing territoriale.
A questo fine l'Ente Comunale valuterà la possibilità di istituire un apposito capitolo di bilancio denominato "Attività di promozione del Marchio collettivo di qualità" destinato alle esigenze connesse all'iniziativa.
3. Sorveglianza e controllo

Articolo 10 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Comunale identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei processi dando mandato ai Funzionari dell'Ente e/o da apposita Commissione di procedere in conformità per quanto di competenza.
2. I controlli effettuati dagli incaricati dal Comune non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Segnalazione di violazioni

1. Qualora venga constatato che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti san-

zioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell'Ente Comunale, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali o attraverso un esposto al Sindaco da parte di un privato cittadino.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

Articolo 12 – Materia oggetto di controllo

1. L'Ente, attraverso i propri Funzionari e/o attraverso la Commissione preposta, si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.
2. Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Comunale in relazione all'uso del marchio.

Articolo 13 – Modalità di controllo

1. Il controllo di processo si fonda sui principi dell'autocontrollo della sanità e salubrità delle produzioni e riguarda:
 - lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
 - la rispondenza dei prodotti ai parametri fissati dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti);
 - l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli ed agro – alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.
2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:
 - il corretto utilizzo del suolo;
 - il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;
 - canoni di gestione e smaltimento di rifiuti, reflui e residui di lavorazione rispettosi dell'ambiente.

Articolo 14 – Organi di controllo

1. Il Comune di Travedona Monate si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti di certificazione con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento.
2. Gli enti di certificazione coinvolti dovranno:
 - effettuare i controlli su richiesta dell'Ente al fine di verificare il rispetto da parte dell'im-

- presa dei requisiti di cui all'articolo 6;
- stendere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari e depositare tali documenti all'ufficio protocollo del Comune.

4. Utilizzo del marchio

Articolo 15 – Modalità d'uso del marchio

1. In funzione del fatto che i soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appartengano al Comune di Travedona Monate, l'apposizione del marchio stesso in etichetta sul prodotto avviene in accordo con le seguenti specifiche:
 - a) il marchio stesso;
 - b) la denominazione del marchio: "PERLA DI LAGO";
 - c) l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto).
2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file vettoriale fornito dal Comune di Travedona Monate, rispettando le dimensioni e i colori originali forniti dall'Ente stesso.
3. Nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 14 e 15, deve essere verificata la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

Articolo 16 – Termini di apposizione del marchio

1. Il marchio è apposto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità.
2. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'Ente Comunale.

Articolo 17 – Uso autorizzato del marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.
3. Il marchio dell'Ente Comunale può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Comunale.

5. Sanzioni

Articolo 18 – Uso non autorizzato del marchio



1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti.
2. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:
 - mancato rispetto delle indicazioni fissate dall'Ente Comunale in merito all'utilizzazione del marchio nell'ambito commerciale;
 - mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei disciplinari di produzione o di servizio;
 - false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste all'interno dei disciplinari;
 - false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio.
3. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:
 - al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistono ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
 - l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
 - l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode;
 - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.
4. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso, l'Ente Comunale potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente.

Articolo 20 – Controversie

1. Fatte salve le competenze della Commissione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al "Regolamento arbitrale nazionale".
Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Co-

dice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Varese.

Articolo 21 - Norma Transitoria

1. L'Ente Comunale si riserva di selezionare, a suo giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.
2. Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione.